



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO

nella persona del Giudice dott. Vincenzo Selmi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 41288 del ruolo generale per l'anno 2015 trattenuta in decisione all'udienza del 11.5.2017 e vertente

TRA

, rappresentato e difeso dall'avvocato _____ ed
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in _____

RICORRENTE- OPPONENTE

E

, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maddalena Boffoli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma via Tacito 10

CONVENUTO OPPOSTO

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato e ritualmente notificato _____ conveniva in giudizio la società _____ proponendo opposizione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma in data 3/11/2015, ai sensi dell'art. 1, commi 48 e 49, l. n. 92/2012, con la quale era stata dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione presentata dall'opponente avverso il provvedimento di destituzione intimatogli dalla società convenuta, per motivi disciplinari, ai sensi dell'art. 53, comma 9, del Regolamento all. a, r.d. 148/1931

Il ricorrente contestava, con il ricorso in opposizione, l'ordinanza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto la tardività, per violazione del termine di 60 giorni di cui all'art. 6, comma 1, l. n. 604/1966, dell'impugnazione stragiudiziale effettuata dal lavoratore avverso tale atto di recesso con comunicazione effettuata a mezzo pec in data 29/1/2015, ribadendo pertanto i motivi di contestazione del licenziamento impugnato già avanzati con il ricorso introduttivo della fase sommaria.

Insisteva pertanto nelle domande già avanzate nella fase sommaria, chiedendo, previa revoca dell'ordinanza impugnata, dichiararsi l'illegittimità o l'inefficacia del



licenziamento impugnato con condanna della società convenuta alla reintegra nel posto di lavoro e al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, così come quantificata in ricorso, dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione o, in via subordinata, accertata l'illegittimità e/o inefficacia del licenziamento per violazione della procedura di cui all'art. 7 l. n. 300/1970 l'attribuzione al lavoratore di una indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata nella misura massima di legge dell'ultima retribuzione globale di fatto o nella diversa misura ritenuta di giustizia. In ogni caso con ordine alla società convenuta di regolarizzare la posizione contributive previdenziale dei ricorrenti.

La società si costituiva in giudizio contestando la fondatezza dell'impugnazione e i motivi di contestazione del licenziamento impugnato, chiedendo il rigetto del ricorso.

Nel corso del giudizio, all'udienza del 13/12/2016, venivano acquisiti i verbali delle prove per testi assunte nel giudizio 41286/2015 ().

La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e, previo deposito di note autorizzate decisa come da dispositivo in calce con le modalità previste dall'art. 1, comma 57, della l. n. 92/2012.

Il ricorrente è stato licenziato per motivi disciplinari connessi ad irregolarità commesse nel prendere servizio il 9/6/2014 presso l'impianto aziendale di Acqua Acetosa (lettera di contestazione disciplinare del 24/6/2014), mediante "opinamento di destituzione" intimatogli con lettera in data 31/10/2014 successivamente confermato in data 16/12/2014 (secondo la procedura prevista in proposito dall'art. 53 del Regolamento all. a del r.d. 148/1931 contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), ai sensi dell'art. 53, comma 5, r.d. 148/1931.

Avverso tale atto (che il ricorrente afferma essergli stato notificato in data 17/11/2014) il ricorrente forniva le sue giustificazioni con lettera in data 19/11/2014 per poi provvedere all'impugnazione del licenziamento con lettera in data 29/1/2015, successivamente alla ricezione della conferma di opinamento di destituzione ricevuta con lettera in data 16/12/2014.

Ciò premesso si osserva che l'art. 53 rd. n. 148/1931 nel regolare il procedimento disciplinare relativo agli autoferrotranvieri prevede per quanto specificamente rileva ai fini della presente decisione che, nel caso di addebito per il quale sia prevista la destituzione il direttore o chi da esso delegato (previa contestazione al dipendente



incolpato e ricezione delle giustificazioni eventualmente presentate), ricevuta la relazione scritta da parte dei funzionari incaricati, esprime il suo "opinamento" circa la punizione da infliggere rendendolo noto agli interessati con comunicazione scritta personale (commi 5 e 7).

Il menzionato art. 53 prevede, al successivo comma 8, il diritto per il lavoratore "entro cinque giorni dalla detta notifica, di presentare a voce o per iscritto eventuali nuove giustificazioni, in mancanza delle quali, entro il detto termine, il provvedimento disciplinare proposto diviene definitivo ed esecutivo".

Nel caso in cui l'agente abbia presentato le sue giustificazioni nel termine prescritto, ma queste non siano state accolte, l'agente ha diritto, ove lo creda, di chiedere che per le punizioni sulle quali ai sensi del successivo art. 54 deve giudicare il Consiglio di disciplina (tra cui la destituzione), si pronunci il Consiglio stesso.

Tale richiesta, che deve essere fatta nel termine perentorio di dieci giorni da quello in cui è stata confermata dal direttore la punizione opinata "sospende l'applicazione della punizione fino a che non sia intervenuta la decisione del Consiglio stesso".

Premessa tale normativa ritiene il Tribunale, diversamente da quanto affermato dal Tribunale all'esito della fase sommaria, che il recesso intimato dalla società convenuta al ricorrente sia stato da quest'ultimo tempestivamente impugnato, entro il termine di 60 giorni ex l. n. 604/1996 (normativa di portata applicativa generale applicabile a tutti gli atti che, a prescindere dalla loro denominazione, abbiano natura sostanziale di licenziamento), con la lettera del 29/1/2015 con conseguente ammissibilità della presente azione giurisdizionale.

Si osserva, in linea generale, che il licenziamento (tra cui rientra indiscutibilmente l'opinamento di destituzione oggetto della presente controversia) costituisce un negozio giuridico unilaterale recettizio, vincolato al requisito della forma scritta, che deve contenere la volontà chiara e definitiva del datore di lavoro di recedere dal rapporto lavorativo. Non può pertanto considerarsi atto di licenziamento, come tale suscettibile di impugnativa e conseguentemente idoneo a far decorrere il termine di decadenza di cui all'art. 6 l. n. 604 del 1966, un atto prodromico o preparatorio alla definitiva risoluzione del rapporto (in tal senso Cass. n. 2835 del 28/03/1997 e Cass. n. 1757 del 02/03/1999).

Ciò premesso si ritiene pienamente condivisibile quanto affermato dal Giudice di prime cure in ordine alla decorrenza del termine per impugnare il licenziamento previsto dall'art. 6 l. 604/1966, dalla data di comunicazione del menzionato "opinamento di



destituzione" nell'ipotesi in cui il lavoratore non presenti, entro il termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 53, ulteriori giustificazioni.

La definitività del suddetto provvedimento di opinamento si evince chiaramente, in tale ipotesi, dal testo della norma menzionata ove, in particolare al comma 8, prevede espressamente che in mancanza di giustificazioni presentate entro il termine menzionato, "il provvedimento disciplinare proposto diviene definitivo ed esecutivo", con effetto previsto automaticamente dal legislatore senza che, in tal caso, possa influire la successiva lettera di conferma da parte dell'azienda datrice.

Non si ritiene tuttavia di condividere quanto affermato nel provvedimento impugnato, sulla base di diffuse argomentazioni, in ordine all'essere il mancato acquisto di tale condizione di definitività precluso esclusivamente dalla richiesta di pronuncia da parte della pronuncia del Consiglio di Disciplina.

La definitività dell'opinamento di destituzione è infatti ricollegata dal legislatore esclusivamente all'ipotesi in cui il lavoratore non abbia tempestivamente presentato le proprie giustificazioni con la conseguenza che, in caso contrario, la decorrenza del termine ex art. 6 l. n. 604/1966 non potrà che essere ricollegata, alla stregua dei principi giurisprudenziali precedentemente enunciati, alla data di comunicazione al lavoratore del provvedimento di conferma (o meglio di mancato accoglimento delle giustificazioni presentate dal dipendente) previsto al successivo comma 9.

Solo a partire da tale data, infatti, la volontà datoriale di applicare il provvedimento esclusivo potrà considerarsi manifestata al lavoratore in modo chiaro e definitivo dovendo invece attribuirsi all'opinamento di destituzione, sino a quel momento, una valenza meramente prodromica e preparatoria (non potendosi escludere, sino al rigetto da parte del datore di lavoro delle nuove giustificazioni presentate dal dipendente, un ripensamento da parte di quest'ultimo).

Si ritiene infatti che le espressioni utilizzate dal legislatore ai successivi commi 9 e 10 (ove prevedono, la possibilità per il lavoratore, nel caso di mancato accoglimento delle proprie giustificazioni, di richiedere la pronuncia del Consiglio di disciplina con conseguente sospensione della punizione sino a quando non sia intervenuta decisione di tale organo) non giustificano l'attribuzione di una sorta di definitività "retroattiva" all'opinamento di destituzione.

Né l'attribuzione al lavoratore della facoltà di richiedere un'ulteriore pronuncia da parte di altro organo interno alla società datrice, né la conseguente previsione di un effetto sospensivo dell'applicazione della punizione, valgono infatti a mutare la natura



meramente prodromica e preparatoria rivestita dall'opinamento di destituzione e la sua inidoneità ad esprimere, sino al rigetto delle ulteriori giustificazioni presentate dal lavoratore, la definitiva volontà datoriale di procedere al licenziamento.

Deve peraltro ritenersi sufficientemente dimostrata, all'esito dell'istruttoria svolta nel presente giudizio, la tempestività, rispetto al termine di 5 giorni previsto dall'art. 53, comma 9, r.d. 148/1931, delle giustificazioni pacificamente presentate dal ricorrente in data 19/11/2014 avverso il provvedimento di opinamento di destituzione del 31/10/2014, provvedimento quest'ultimo che, così come sostenuto dal ricorrente, risulta essere stato comunicato in data 17/11/2014 .

Non emergono motivi, infatti, per disattendere le risultanze della produzione documentale effettuata dal ricorrente (in copia attestata come conforme all'originale) in adempimento dell'ordinanza in data 31/5/2016, dalla quale risulta la consegna di tale provvedimento al ricorrente alla menzionata data del 17/11/2014 (concordemente le parti hanno ritenuto, sulla base di tali risultanze documentali, nel corso dell'udienza del 14/7/2016, superflua la prova per testi originariamente disposta in ordine a tale circostanza).

Ne consegue la tempestività del provvedimento di impugnazione stragiudiziale pacificamente effettuato dal ricorrente in data 29/1/2015, rispetto a un termine che, alla stregua delle considerazioni che precedono, non può che farsi decorrere dal 18/12/2014, data di comunicazione del provvedimento di "Conferma Opinamento di destituzione" emesso dalla società convenuta, ai sensi dell'art. 53, comma 9, del r.d. 148/1931, a seguito del mancato accoglimento delle giustificazioni presentate dal lavoratore.

Ciò premesso ritiene il Tribunale che l'impugnazione del licenziamento presentata dal ricorrente, pur ammissibile, sia infondata nel merito.

Il ricorrente, dipendente della società convenuta dal 1/2/2002 con qualifica, al momento del licenziamento, di Coordinatore ferroviario, è stato licenziato in ragione dell'addebito effettuato nei suoi confronti con lettera disciplinare in data 24/6/2014 con il quale gli erano state contestate irregolarità commesse nel prendere il servizio la mattina del 9/6/2014 ed emerse all'esito di un accesso ispettivo effettuato presso gli impianti di Acqua Acetosa ove prestava servizio.

Viene in particolare contestato al ricorrente di avere di avere fatto attestare la sua presenza di inizio turno, alle 5:09, al collega di lavoro (anch'esso sottoposto ad un licenziamento disciplinare oggetto di impugnazione giurisdizionale) giungendo presso l'impianto di Acqua Acetosa solo alle 6:10.



Al ricorrente veniva altresì contestato, inoltre, di essersi nuovamente allontanato dal sito, quello stesso giorno 9/6/2014, alle ore 6:24 senza avvisare i superiori gerarchici.

Veniva altresì contestato al ricorrente il mancato uso in servizio, in occasione dell'accesso ispettivo, della divisa aziendale.

Nella contestazione disciplinare veniva altresì evidenziato come all'interno dell'impianto venissero custoditi, in una scatola di metallo, i badge di 10 dipendenti in servizio presso l'impianto stesso.

Si ritiene che tale addebito abbia trovato sufficiente riscontro all'esito dell'istruttoria svolta nel presente procedimento.

I testi di parte convenuta e (verbali di prova assunti nel proc. n. 41286/2015), i quali hanno partecipato all'accertamento ispettivo effettuato tra la notte del giorno 8/6/2014 e il mattino del successivo 9/6/2014 presso il deposito dell'Acqua Acetosa hanno riferito di essersi appostati nelle vicinanze del cancelletto d'ingresso del deposito (civico 10) sin dalla sera del 8/6/2014 (22:50 secondo il teste , un po' prima delle 23 secondo il teste) rimanendoci sino alla mattina del giorno dopo.

Riferivano di essere entrati alle 5:42 nella sala movimento (dopo essersi piazzati alle 5:38 davanti ai tornelli siti all'ingresso per gli utenti così come riferito dal), trovandovi all'interno il ricorrente ma non il dipendente .

Riferiscono altresì che il alla richiesta di spiegazioni in ordine alla assenza del dipendente (che risultava a tale ora in servizio presso il deposito) abbia fornito sul punto versioni contraddittorie (affermando inizialmente che quest'ultimo era andato in bagno per poi fornire una versione diversa e cioè, secondo quanto riferito dal teste , che si sarebbe dovuto allontanare per prendere un farmaco specificando successivamente che tale farmaco avrebbe dovuto prenderlo per la figlia che stava male).

I testi di parte convenuta hanno quindi riferito che il si sarebbe presentato presso il deposito verso le 6:00 esibendo una scatola di tachipirina senza essere tuttavia in grado di esibire lo scontrino relativo all'acquisto.

Risulta inoltre pacifico (circostanza peraltro comunque riferita anche dagli ispettori) che presso la cassaforte sita all'interno del deposito fossero custoditi i badge relativi a numerosi dipendenti tra cui quello del .

I suddetti testimoni riferivano inoltre di avere effettuato accertamenti in ordine all'orario di timbratura del badge dei dipendenti, accertamenti in base ai quali sarebbe risultato come il ed il avessero timbrato entrambi alle 5:09 del 9



giugno e di come altresì risultasse che la timbratura di fine servizio del fosse stata effettuata alle 5:41 di tale giorno (... *Ho partecipato, insieme ai colleghi* e , *all'accertamento ispettivo presso il deposito dell'Acqua Acetosa. Siamo arrivati la sera dell'8/6/2014 verso le 22:50 posizionandoci accanto ad un cancelletto sito al civico 10. Non ricordo quale fosse la via ricordo tuttavia che da tale cancelletto si accedeva al piazzale del deposito dell'Acqua Acetosa. L'accertamento si è protratto sino dopo le 6 del mattino del successivo 9/6/2014. In tale occasione vedemmo il ricorrente arrivare verso le 5:10 del 9/6/2014 a bordo di uno scooter... Verso le 5 38 ci siamo piazzati davanti ai tornelli siti all'ingresso per gli utenti e alle 5 42 siamo entrati nella sala movimento. In tali occasioni trovammo all'interno della sala il ricorrente . Non erano presenti in tale occasione i ricorrenti e . In tale occasione, indicazione dello stesso ricorrente , reperimmo all'interno di una piccola cassaforte a muro una decina di badge del personale. Chiedemmo quindi al suddetto ricorrente se era presente altro personale in servizio e quest'ultimo ci rispose che era presente il ricorrente . Non vedendolo presente chiedemmo spiegazioni e il signor ci disse inizialmente che era andato in bagno per poi cambiare versione più volte. Ci riferì in particolare che era andato via perché si era sentito male e poi, ancora successivamente, che era stato avvertito dalla moglie che si era sentito male il figlio. Il ricorrente arrivò successivamente, mi sembra all'incirca verso le 6:10. Quest'ultimo si presentò con in mano una scatola di tachipirina e alla nostra richiesta di esibirci lo scontrino relativa all'acquisto ci disse di non essere in grado di esibirlo. Furono effettuate delle verifiche sul SAP dell'azienda in ordine all'ora di timbratura del badge dei ricorrenti da tali verifiche risultava che i ricorrenti e avevano entrambi timbrato alle 5:09... Tali verifiche vennero effettuate presso l'ufficio del corpo ispettivo sito in via Prenestina. La signora arrivò alla sala movimento, se non ricordo male, verso le 6. 10. Tra i badge che trovai nella cassaforte, in occasione dell'accesso ispettivo, vi erano anche quelli dei ricorrenti e . Al deposito si accede sia attraverso il cancello del civico 10 di cui ho riferito prima sia attraverso l'entrata ove sono piazzati i tornelli. Dal punto presso cui ci eravamo portati la sera dell'8/6/2004 potevamo controllare l'ingresso presso entrambi. Al deposito si accede anche attraverso un ulteriore ingresso di cui non ricordo l'indirizzo. Dalla nostra posizione non potevamo controllare anche tale ingresso poiché era lontano. Potevamo però vedere gli ingressi presso la sala movimento ove era collocato il badge. L'orario di timbratura del badge è verificabile tramite SAP circa 1-2*



minuti dopo la sua effettuazione. Faccio però presente che non sono un tecnico per cui sul punto non sono in grado di riferire con certezza... Vidi per la prima volta la signora [redacted], il 9/6/2014, all'interno della sala movimento solo alle 6:10. Alla sala del badge si accede dal civico 10 e dall'ingresso dove stanno i tornelli. Non escludo che vi sia anche un altro ingresso. Il locale ove si trova il badge è collocato all'interno della stessa palazzina della sala movimento ed è raggiungibile passando all'interno di essa. Quel giorno non ho avuto modo di vedere direttamente il ricorrente [redacted] timbrare il badge"; [redacted]: "...Ho partecipato all'accertamento presso il deposito dell'Acqua Acetosa nei giorni 8-9 giugno 2014. Con me erano presenti i colleghi [redacted] e [redacted]. Arrivammo un po' prima delle 23 del giorno 8 giugno e ci collocammo davanti all'ingresso del piazzale del deposito dove si trova anche una stazione della Ferrovia Roma-Viterbo (stazione Acqua Acetosa). Verso le 23. 10 vedemmo arrivare a bordo di un'autovettura privata il ricorrente [redacted]. Siamo rimasti lì per tutta la notte senza vedere l'arrivo di altri ricorrenti. Alle 5 :05 del mattino vedemmo arrivare, a bordo di uno scooter, il signor [redacted]. Verso le 5:42 siamo entrati tutti e tre all'interno della sala movimento dove trovammo solo il ricorrente [redacted]. In tale occasione chiedendo quest'ultimo dell'altro dipendente che doveva essere in servizio e cioè il signor [redacted]. In proposito il Sig. [redacted] ci disse inizialmente che il signor [redacted] era in bagno per poi cambiare successivamente versione dicendosi che si era dovuto allontanare per prendere un farmaco e ancora successivamente che doveva prendere un farmaco per la figlia che stava male. Il signor [redacted] arrivò verso le 6 e alle nostre richieste di spiegazione ci disse che si era dovuto allontanare per prendere un farmaco per la figlia. Non fu però in grado di indicare esattamente la farmacia o di aver acquistato il farmaco (ci disse solo che si trovava in via Nomentana) né di esibirci lo scontrino di acquisto del farmaco che aveva comunque con sé. Verso le 6-6:10 circa arrivò la signora [redacted]. Vennero fatti in tale occasione, in tempo reale, da parte di un responsabile del nostro ufficio, degli accertamenti in ordine all'orario di timbratura del badge da parte dei ricorrenti...Se non ricordo male la timbratura del ricorrente [redacted] avvenne alle 5.09 del 9 giugno. Alla stessa ora di quello stesso risultava la timbratura del ricorrente [redacted]...Accedemmo in tale occasione al deposito passando attraverso l'ingresso della stazione ove sono collocati i tornelli. Vi era anche un altro ingresso costituito da un cancelletto. Non mi risulta che ci fossero altri ingressi. Noi abbiamo visto solo quelli di cui ho riferito prima...Oltre all'area di parcheggio in cui abbiamo visto lasciare la macchina il ricorrente [redacted], area di parcheggio accessibile anche da parte del pubblico



vi era anche un altro accesso da cui si poteva passare con l'automobile (non sono sicuro che accendesse ad un'area di parcheggio). Si trovava sulla sinistra rispetto all'altra area di parcheggio. Dal punto in cui noi eravamo piazzati la sera del 8 giugno potevamo vedere anche gli ingressi presso tale cancello. Mi è capitato in passato di accedere attraverso tale ultimo cancello e abbiamo dovuto chiedere il permesso alla guardia giurata. Non saprei dire se la sera in cui effettuammo l'appostamento i cancelli questione fosse o meno presidiati. Dalla posizione in cui ci eravamo appostati la notte del 8/6/2014 potevamo controllare anche gli ingressi presso il cancelletto di cui ho riferito prima. Oltre a i ricorrenti di cui ho riferito prima durante l'appostamento notturno del 8/6/2014 non ho visto entrare o uscire altri dipendenti. Faccio presente a tale proposito che in servizio presso la sala movimento non vi erano altre persone. Una volta entrato tramite l'ingresso cui erano situati i tornelli non era più possibile naturalmente vedere l'ingresso di cui al cancelletto. Mi risulta che lontano dall'ingresso dei tornelli e dal cancelletto vi fosse un ulteriore ingresso in cui passavano gli ausiliari della sosta , personale operaio del sito Acqua Acetosa e forse anche altro personale. Si tratta di un ingresso situato molto lontano dalla nostra posizione nella notte del 8/6/2014 che non potevamo controllare. Potrebbe essere il parcheggio dell'officina. Non ne sono però sicuro")

Il teste riferisce inoltre di come successivamente, verso le 6:10, si fosse presentata presso la sala movimento anche altra dipendente, certa

La suddetta , deponendo come teste, ha riferito di avere, la mattina del 9/6/2014, timbrato all'ingresso il proprio badge insieme al ("...Sono stata presente presso il deposito dell'Acqua Acetosa dalle 5 sino alle le 11:40 del giorno 9/6/2014. Quel giorno ho incontrato il ricorrente verso le 5:05 all'interno dell'ufficio e ho visto che timbrava il badge poiché abbiamo provveduto ad effettuare tale incumbente uno di seguito all'altro. Abbiamo provveduto a tale incumbente poco dopo esserci incontrati. Dopo aver timbrato ho lasciato l'ufficio per recarmi presso il mio luogo di lavoro. Non ho avuto modo di vedere, in tale occasione, il ricorrente poiché dopo la timbratura del badge sono andata via per recarmi sul luogo di lavoro. Non ho assistito all'arrivo del personale ispettivo. Più tardi, verso le 6, sono tornata presso l'ufficio per chiedere delle cose e in tale occasione ho visto al suo interno i ricorrenti e nonché il personale ispettivo. In tale occasione non ho visto il ricorrente timbrare altri badge in particolare ho sentito un solo beep. Dopo aver provveduto alla timbratura del badge sia io che abbiamo provveduto a collocarli all'interno della cassaforte. Tenevo il badge all'interno della



cassaforte per mia comodità per evitare di perderlo. Mi capitava di portarmelo a casa ad esempio quando doveva prendere servizio presso altri luoghi di lavoro. Confermo le dichiarazioni da me rilasciate prodotte come all. ti 17 e 19 della comparsa (proc.) che mi vengono mostrate. Quando sono andata via dopo aver timbrato il ricorrente è rimasto all'interno dell'ufficio. L'apparecchio per la timbratura del badge si trova in un locale a parte posto al di fuori dell'ufficio del capostazione. A tale locale si accede da tre porte diverse. non era presente quando sono arrivata né quel giorno ho avuto modo di vederlo all'interno dell'ufficio. Confermo che quando sono arrivata non visto gli ispettori...La cassaforte dove abbiamo imposto i badge si trova all'interno dell'ufficio").

Dall'esame delle schermate relative agli orari di timbratura prodotti in allegato alla comparsa di costituzione di , confermando gli accertamenti riferiti dei suddetti testimoni, risulta in particolare come il ed il abbiano timbrato rispettivamente alle 5:09:08 e alle 5:09:16.

Da tali schermate risulta inoltre che la dipendente aveva timbrato alle 5:09:12 del 9/6/2014. Deve osservarsi che, secondo quanto si desume dal complessivo contenuto delle deposizioni dei testi e , questi ultimi non erano in grado effettivamente di controllare, durante il loro appostamento notturno, tutti gli ingressi al deposito dell'Acqua Acetosa (in particolare il teste ha riferito di come dalla sua postazione potesse controllare gli accessi sia attraverso il cancello del civico 10 sia attraverso l'entrata al pubblico ove sono piazzati i tornelli ma di non poter invece controllare gli accessi attraverso un ulteriore ingresso che si trovava lontano rispetto al loro appostamento. Ciò risulta in sostanza confermato anche dal testimone il quale, dopo avere inizialmente affermato di poter controllare tutti gli accessi, ha tuttavia ammesso l'esistenza di un ulteriore ingresso, sito in lontananza, in cui passavano gli ausiliari della sosta e che dalla loro posizione non potevano controllare).

Il testimone di parte ricorrente , dipendente della società convenuta, ha infine ha riferito di avere notato, passando con il treno sul quale prestava servizio, presso il deposito dell'Acqua Acetosa, intorno alle ore 5:30, i dipendenti e che si trovavano in tale occasione sulla banchina della stazione ("*...Il giorno 9/6/2014 ho iniziato il mio turno di capotreno presso il deposito di alle 5:25. Intorno alle 5.30 sono transitato presso il deposito dell'Acqua Acetosa passando con il treno quale prestavo servizio. Mi sono fermato all'incirca per un minuto e cioè per il tempo necessario per controllare che la salita e la discesa dei passeggeri fosse effettuata*



senza problemi. In tale occasione ho avuto modo di riconoscere tra i presenti all'interno del deposito i ricorrenti e . Faccio presente che vi era una distanza di circa di una ventina di metri. Sono sicuro dell'orario poiché quello dell'orario di arrivo del treno su cui prestavo servizio. Dalla sala movimento è possibile accedere, attraverso un ingresso, passando per delle scale, alla banchina dove passano i treni. In tale occasione non ho avuto modo di vedere il ricorrente . Mi sembra che in tale occasione il signor indossasse la divisa aziendale. Non ricordo se tale divisa fosse in tale occasione indossata anche dal signor . In tale occasione i suddetti ricorrenti si trovavano sulla banchina").

Ciò premesso ritiene il Tribunale che la responsabilità del ricorrente possa ritenersi sufficientemente dimostrata.

La contestualità degli orari di timbratura del e del (tutti effettuati alla stessa ora del 5:09 a distanza di otto secondi l'uno dall'altro) unita all'assenza in ufficio, a tale ora, del (circostanza riferita dalla stessa teste di parte ricorrente) porta infatti inevitabilmente a ritenere che la timbratura del badge di quest'ultimo sia stata in realtà effettuata dal collega (il quale ne aveva la possibilità proprio in ragione del fatto che il badge in questione era custodito all'interno dell'ufficio unitamente a quello di altri dipendenti) non potendo attribuirsi in proposito un valore decisivo alla effettiva impossibilità per il personale ispettivo di controllare , nella notte del 8/6/2014, tutti gli ingressi presso il deposito in questione (così come non costituisce sufficiente riscontro, l'esibizione, effettuata dal ricorrente, al momento del suo successivo accesso presso il sito aziendale del farmaco che affermava essere andato a prendere, senza tuttavia produrre lo scontrino).

Ciò trova peraltro ulteriore riscontro anche nella condotta tenuta dal in occasione dell'accesso ispettivo ove aveva tentato di giustificare l'assenza del fornendo spiegazioni contraddittorie e, almeno all'inizio, non corrispondenti al vero, comportamento quest'ultimo che non può non ritenersi significativo dell'esistenza della complicità tra i due dipendenti nella commissione dell'illecito addebitato.

Nè può ritenersi sufficiente, a smentire la fondatezza dell'addebito in sede disciplinare, da sola, la testimonianza del teste il quale avrebbe riferito di avere visto il ricorrente all'interno della stazione 5. 30, ora comunque successiva alla data della abusiva timbratura.

Non vi è dubbio che la condotta del ricorrente, in quanto comportamento fraudolento finalizzato ad alterare i dati relativi alla sua presenza in servizio (tanto più se unita alla



ulteriore circostanza, alla quale non può non attribuirsi rilievo disciplinare, e che risulta pacifica in causa alla stregua delle stesse ammissioni effettuate dal ricorrente in sede di procedimento disciplinare, del mancato utilizzo della divisa aziendale) sia tale da giustificare il licenziamento costituendo grave inadempimento dei propri obblighi lavorativi compromettendo in modo irrimediabile il rapporto fiduciario con il dipendente (in ordine alla idoneità della falsa attestazione della presenza in servizio con modalità fraudolente a giustificare il licenziamento per giusta causa, cfr. Cass. n. 10842 del 25/05/2016 e Cass. n. 17637 del 06/09/2016).

Trattasi di condotta, che, proprio in ragione del suo carattere fraudolento, realizza la fattispecie prevista dall'articolo 45 n. 6) del regolamento all. a del rd. 148/1931 che sanziona con la destituzione dal servizio lui che "per azioni disonorevoli ed immorali, ancorché non costituiscano reato trattisi di cosa estranea al servizio, si renda indegno della pubblica stima".

Deve in ogni caso osservarsi che, anche in caso contrario, proprio in ragione della gravità del fatto contestato e delle sue modalità di realizzazione non potrebbe comunque attribuirsi un rilievo decisivo ad un eventuale mancata espressa previsione del fatto addebitato nel codice disciplinare

Sul punto devono ritenersi applicabili i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua l'elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi, al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo, ha valenza meramente esemplificativa e non esclude, perciò, la sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o per un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile alla sola condizione che tale grave inadempimento o tale grave comportamento, con apprezzamento di fatto del giudice di merito non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, abbia fatto venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore (cfr. Cass. n. 5372 del 16/03/2004 e Cass. n. 4060 del 18/02/2011).

Né la contestazione potrebbe ritenersi tardivamente effettuata, dovendo ritenersi che il breve lasso di tempo (pari a circa 14 giorni) intercorso tra la contestazione disciplinare (avvenuta il 25.6.2014, all. n. 7 della comparsa) e il fatto addebitato pienamente giustificabile in ragione della grandezza delle dimensioni della società datrice e della complessità della sua organizzazione e comunque tale da non compromettere in alcun modo il diritto di difesa del dipendente.



Non si ravvisano infine elementi tali da determinare l'illegittimità del licenziamento in ordine all'essere stato sentito, in sede di audizione nel corso del procedimento disciplinare, il solo rappresentante sindacale del ricorrente, tanto più alla luce della considerazione che lo stesso ricorrente dichiara in ricorso di essere stato in tale occasione presente, circostanza quest'ultima che, in assenza di specifiche allegazioni o doglianze in ordine ad una sua esclusione da tale incombenza a seguito di una imposizione unilaterale da parte della società datrice, porta inevitabilmente a ritenere che tale circostanza fosse dovuta ad una scelta personale del ricorrente.

Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso dovrà essere rigettato.

La regolamentazione le spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.

P. Q. M.

definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, rigetta il ricorso.

Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.800,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.

Roma, li 10.7.2017

Il Giudice
dott. Vincenzo Selmi

